



# Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC)

*Disegno*

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 2024<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 20 giugno 2003<sup>2</sup> sul trasferimento dei beni culturali è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Per *patrimonio culturale storicamente problematico* si intende l'insieme dei beni culturali la cui origine o i cui passaggi di proprietà sollevano dubbi a seguito di trasferimenti dei diritti avvenuti nel contesto del nazionalsocialismo o del colonialismo.

*Art. 14 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> La Confederazione può concedere aiuti finanziari:

- d. per la creazione e la gestione di una banca dati accessibile al pubblico destinata alla ricerca sulla provenienza dei beni culturali.

*Art. 18a* Commissione per il patrimonio culturale storicamente problematico

<sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce una commissione per il patrimonio culturale storicamente problematico. Si tratta di una commissione consultiva ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>3</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

<sup>1</sup> FF 2024 753

<sup>2</sup> RS 444.1

<sup>3</sup> RS 172.010.1

<sup>2</sup> La Commissione ha i compiti seguenti:

- a. fornisce consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale per le questioni relative al patrimonio culturale storicamente problematico;
- b. fornisce consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale sul trattamento dei beni culturali storicamente problematici di proprietà della Confederazione;
- c. su richiesta di una persona fisica o giuridica elabora raccomandazioni in merito a casi specifici di beni culturali storicamente problematici.

<sup>3</sup> Per adempiere i propri compiti di cui al capoverso 2 lettere b e c, la Commissione può trattare, comunicare e rendere accessibili al pubblico dati su persone fisiche e giuridiche, inclusi quelli degni di particolare protezione.

<sup>4</sup> Per adempiere i propri compiti di cui al capoverso 2 lettera c, la Commissione può emanare prescrizioni procedurali.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.